

# Trasferimento della residenza verso l'estero: imposizione in uscita o exit tax

di [Paolo Parisi](#)

Pubblicato il 7 Aprile 2021

Le disposizioni in materia di imposizione in uscita (c.d. exit tax) rispondono alla logica di garantire a ciascuna giurisdizione il diritto di assoggettare a tassazione tutta (e solo) la ricchezza che in essa si è generata: in estrema sintesi, viene previsto che, per il trasferimento all'estero di attività o attivi si assoggettino a tassazione i maggiori valori di mercato delle attività o degli attivi trasferiti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto e, cioè, i maggiori valori latenti su cui viene meno, in via definitiva, la potestà impositiva dell'ordinamento nazionale.

## Exit tax: imposizione in uscita per il trasferimento della sede all'estero

Il DLgs. n. 142/2018, di recepimento della direttiva ATAD (direttiva 2016/1164/UE), ai fini della determinazione della plusvalenza in uscita, ha introdotto il concetto di valore di mercato in sostituzione del valore normale che regolava la fattispecie previgente: a partire dall'esercizio fiscale 2019 i componenti del complesso aziendale che risultino essere imponibili saranno tassati in base al valore di mercato.

Il valore di mercato (a seguito del rinvio del comma 4 dell'art. 166 alla disciplina del [transfer pricing](#)) è determinato con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'avviamento, calcolato tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti.

Ai fini della determinazione del valore di mercato si tiene conto delle indicazioni contenute nel [decreto 14 maggio 2018 del Ministro dell'economia e delle finanze](#) emanato ai sensi del comma 7 dell'art. 110.



Il trasferimento della [residenza fiscale all'estero](#) da parte di una **società di capitali** “*non dà luogo di per sé*” all'imposizione dei soci della società trasferita: viene riproposto, al [comma 14 dell'art. 166](#), quanto già sancito dal previgente art. 166 comma 2-ter del TUIR.

## Condizioni di applicabilità dell'exit tax (art. 166 del TUIR)

Il comma 1 dell'art. 166 del TUIR identifica cinque fattispecie al ricorrere delle quali si applicano le disposizioni contenute nella norma:

1. **soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che trasferiscono la propria residenza fiscale all'estero.**

Per i soggetti residenti che trasferiscono all'estero la propria residenza fiscale, risulta imponibile la plusvalenza, unitariamente determinata, par

## Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento